



## **Metalmeccanici - cooperative**

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

## NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

### Percentuali di contribuzione

96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/07/2000	31/12/2000	2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2001	31/12/2001	2,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2002	31/12/2006	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2011	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/01/2012	31/12/2012	1,2% <sup>3,4</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2% <sup>3,4</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/01/2013	31/05/2017	1,2% <sup>3,4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2% <sup>3,4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/06/2017	31/05/2020	2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/06/2021	ad oggi	2% <sup>6</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>3</sup> Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'accordo 4 febbraio 1997.

<sup>4</sup> A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

<sup>5</sup> A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

<sup>6</sup> CCNL 31/05/2021: "Per i lavoratori di nuova adesione dall'1/6/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/6/2021, è elevata al 2,2% dei minimi contrattuali."

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 <sup>1</sup>	30/06/2000	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/07/2000	31/12/2000	2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2001	31/12/2001	2,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2002	31/12/2006	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
			minimi, conting., Edr, indennità quadri,		minimi, conting., Edr, indennità quadri,		

01/01/2007	31/12/2011	1,2%	elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2012	31/12/2012	1,2% <sup>4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2% <sup>4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2013	31/05/2017	1,2% <sup>3,4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2% <sup>3,4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/06/2017	31/05/2020	2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/06/2021	ad oggi	2% <sup>6</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>4</sup> Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'accordo 4 febbraio 1997.

<sup>5</sup> A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

<sup>6</sup> A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

<sup>5</sup> CCNL 31/05/2021: "Per i lavoratori di nuova adesione dall'1/6/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/6/2021, è elevata al 2,2% dei minimi contrattuali."

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 <sup>1</sup>	31/12/2006	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2011	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2012	31/12/2012	1,2% <sup>4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2% <sup>4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2013	31/05/2017	1,2% <sup>3,4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2% <sup>3,4,5</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/06/2017	31/05/2020	2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR
01/06/2021	ad oggi	2% <sup>6</sup>	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	1,2%	minimi, conting., Edr, indennità quadri, elem. retr. 8a e 9a cat.	40%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>4</sup> Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti

dall'accordo 4 febbraio 1997.

- <sup>5</sup> A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.
- <sup>6</sup> A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.
- <sup>5</sup> CCNL 31/05/2021: "Per i lavoratori di nuova adesione dall'1/6/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/6/2021, è elevata al 2,2% dei minimi contrattuali."

## Opzioni quota lavoratore

### COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31.12.2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

### FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo (fonte: FOPADIVA).

## Destinatari

### COOPERLAVORO - FOPADIVA

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

### LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile consiste nel valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità di funzione quadri, elemento retributivo della 8a e 9a categoria.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
- I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
  - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore

di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

· Accordo 11/10/200: "*Per i lavoratori che hanno aderito entro il 28 giugno 2000 a carico della cooperativa: 1,2% ragguagliato al valore cumulato dei minimi tabellari, contingenza, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo della 8ª e 9ª categoria e ciò per il periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2000 (...)*".

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COOPERATIVE METALMECCANICHE

Indice

31/05/2021 CCNL Ipotesi di accordo  
31/05/2017 CCNL Verbale di accordo  
26/01/2017 CCNL Ipotesi di accordo  
13/05/2013 CCNL Ipotesi di accordo  
31/01/2006 Contratto nazionale apprendistato professionalizzante  
11/10/2000 Accordo contribuzione a COOPERLAVORO  
16/07/1999 CCNL Testo definitivo  
10/02/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio  
20/12/1994 CCNL Testo definitivo

## 31/05/2021

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 31/5/2021, tra la LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l'AGCI PRODUZIONE E LAVORO e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche .

Salve le decorrenze previste per singoli istituti, il presente accordo decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino a tutto il 30/6/2024.

Il CCNL 26/1/2017 ha operato in regime di ultrattività dal 10/1/2020 fino alla data di stipula del presente accordo .  
Dichiarazione di Fim, Fiom e Uilm

La presente ipotesi di accordo si intende validata successivamente alla consultazione certificata indetta con le modalità che definiranno Fim, Fiom e Uilm tra le lavoratrici e i lavoratori interessati .

Successivamente, nel caso di esito positivo della consultazione , si procederà alla sottoscrizione .

### Art. 15 Previdenza Complementare

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale - PREVIDENZA COOPERATIVA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

Per i lavoratori di nuova adesione dall'1/6/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/6/2021, è elevata al, 2,2% dei minimi contrattuali.

...omissis...

## 31/05/2017

### Verbale di accordo

Il giorno 31/5/2017, tra FEDERLAVORO e SERVIZI, PRODUZIONE e LAVORO AGCI e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, si è sottoscritto il Testo contrattuale sul Welfare - Sezione Quarta - Titolo IV

### Art. 17 Welfare

A decorrere dal 1/6/2017, le imprese cooperative dovranno mettere a disposizione dei loro lavoratori strumenti di welfare del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1/6/2018 e 1/6/2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o

successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno - 31 dicembre di ogni anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo COOPERLAVORO o al Fondo di assistenza sanitaria cooperativa, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.

In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle cooperative di piccole e medie dimensioni.

Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 2018, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

## **26/01/2017**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 26/1/2017, tra l'ANCPL LEGACOOP, la FEDERLAVORO e SERVIZI CONFCOOPERATIVE, l'AGCI PRODUZIONE E SERVIZI e la FIOM-CGIL, la FIM-CISL, la UILM-UIL, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche.

Il presente accordo scade il 31/12/2019.

Le parti condividendo l'esigenza di allineare e armonizzare le prescrizioni contrattuali del CCNL con quelle del Testo Unico 28/7/2015 sulla rappresentanza, decidono di istituire una Commissione con il compito di individuare nel mese di marzo 2017 e comunque nell'arco di tempo necessario alla stesura del testo contrattuale, le soluzioni per il recepimento delle parti che il T.U. demanda alla regolamentazione contrattuale sui capitoli presenti e non nel testo contrattuale.

La Commissione sarà composta da 3 rappresentanti delle Associazioni Cooperative e da 3 rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm.

Dichiarazione a verbale di Fim, Fiom e Uilm

Tale Commissione lavorerà, nell'ambito di tale armonizzazione, anche allo scopo di favorire il massimo coinvolgimento dei lavoratori, di valorizzazione degli iscritti e del ruolo della RSU.

### **Art. 15 Previdenza Complementare**

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale COOPERLAVORO costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

A decorrere dall'1/6/2017, a favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali.

A decorrere dall'1/6/2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari all'1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione il trattamento di fine rapporto maturato nell'anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in

data antecedente al 29/4/1993 possono optare all'atto dell'iscrizione a COOPERLAVORO per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo pensione pari al 40%.

L'obbligo contributivo così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a COOPERLAVORO di cui al primo comma. All'atto di iscrizione del singolo lavoratore si procederà al versamento della quota di iscrizione a carico dell'azienda e del lavoratore così come definite dal Fondo Pensione.

Al fine di favorire l'adesione al Fondo, quale strumento di integrazione pensionistica del sistema previdenziale pubblico, le aziende, una volta all'anno, consegneranno ai lavoratori non iscritti una scheda informativa contenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall'iscrizione a COOPERLAVORO e, a tutti i lavoratori, eventuale materiale informativo.

La scheda informativa ed il materiale informativo di cui al comma precedente saranno predisposti dagli uffici del Fondo Cometa in accordo con le Parti istitutive del Fondo e disponibili sul sito [www.Cooperlavoro.it](http://www.Cooperlavoro.it).

Le parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sulla importanza della Previdenza complementare.

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia disponibili anche sul sito [www.Cooperlavoro.it](http://www.Cooperlavoro.it).

- Dichiarazione a verbale -

Le parti firmatarie del presente Contratto, confermando la scelta di considerare il Fondo COOPERLAVORO come uno strumento idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici cooperativi, sollecitano coerenti provvedimenti di legge finalizzati allo sviluppo dei Fondi negoziali.

In particolare, si impegnano, mediante apposite iniziative, a sollecitare le istituzioni deputate ad introdurre una minore tassazione dei rendimenti finanziari e a definire interventi normativi che, con precise garanzie a tutela del risparmio previdenziale e della sua rivalutazione, favoriscano gli investimenti nell'economia reale in modo da consentire migliori rendimenti finanziari per i lavoratori ed un sostegno alla crescita economica del nostro Paese.

Le parti si impegnano, altresì, a perseguire una politica che favorisca gli investimenti socialmente responsabili.

## **13/05/2013**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 13/5/2013, tra l'AGCI - PRODUZIONE E LAVORO, l'ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL e la UILM-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL agli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015.

### **Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria cooperativa metalmeccanica**

[...]

#### **Art. 12 Previdenza complementare**

Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a COOPERLAVORO, le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1,5% della retribuzione raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari ed elemento retributivo per l'8.a e la 9.a categoria.

La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori iscritti, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.

A decorrere dall'1/1/2013 l'aliquota a carico dell'azienda aumenterà all'1,6% a condizione che il lavoratore contribuisca almeno in pari misura.

## **26/01/2010**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 26/1/2010, tra AGCI-PSL, ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE e FIM-CISL e UILM-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per gli addetti alle aziende cooperative



metalmecchaniche.

La presente ipotesi di accordo dall'1/1/2010 e scade il 31/12/2012.

### **Previdenza complementare**

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, già prevista pari all'1,2%, sarà elevata all'1,4% a decorrere dall'1/1/2012 e all'1,6% a decorrere dall'1/1/2013 a condizione che, in entrambi i casi, il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. A decorrere dall'1/1/2013 l'aliquota aumenterà all'1,6% anche per gli apprendisti.

## **31/01/2006**

### **Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria metalmeccanica cooperativa e nella installazione di impianti**

Roma, 31 gennaio 2006

#### **Premessa.**

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

#### **Art. 11 – Previdenza integrativa.**

Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a COOPERLAVORO, il contributo mensile, previsto dall'accordo 11 ottobre 2000, è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'accordo 10 febbraio 1997.

#### **Art. 13. - Decorrenza.**

La presente disciplina decorre dal 31 gennaio 2006 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data.

Il presente contratto è parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti .

## **11/10/2000**

### **Allegato 7 ter**

#### **Accordo relativo alla contribuzione a COOPERLAVORO da parte dei dipendenti delle cooperative metalmeccaniche**

Roma, 11 ottobre 2000

Visti gli atti e gli accordi che regolano l'istituzione e il finanziamento al Fondo pensione nazionale dei lavoratori, soci e dipendenti delle cooperative di lavoro, COOPERLAVORO;

Visti gli accordi intervenuti sino ad opera tra le parti sottoscritte riguardo le aliquote contributive al Fondo suddetto e le relative decorrenze (accordo rinnovo c.c.n.l. 10 febbraio 1997, suppletivi accordi del 10 luglio 1997 e 9 marzo 1999, nonché rinnovo c.c.n.l. del 16 luglio 1999);

Preso atto della definitiva autorizzazione all'esercizio che il Fondo pensione COOPERLAVORO ha ottenuto in data 28 giugno 2000;

Le parti, con il seguente accordo, intendono sanare il ritardo della operatività del suddetto Fondo rispetto alla definizione delle aliquote contributive contenuta negli accordi sopra richiamati ;

Tutto ciò premesso

tra

ANCPL-Legacoop, AICPL-AGCI, Federlavoro e Servizi-CCI

e

FIM, FIOM e UILM

Si concorda che le contribuzioni al Fondo e le relative decorrenze siano così regolate :

Per i lavoratori che hanno aderito entro il 28 giugno 2000

A carico della cooperativa:

- 1,2% ragguagliato al valore cumulato dei minimi tabellari, contingenza, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo della 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> categoria e ciò per il periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2000;

- (1,2% + 0,8%) = 2% dei medesimi elementi della retribuzione per il periodo 1° luglio 2000-31 dicembre 2000, tredicesima compresa;

- (1,2% + 1%) = 2,2% dei medesimi elementi della retribuzione per tutto il 2001, tredicesima compresa.

N.B.: Le contribuzioni aggiuntive a quanto stabilito dal vigente contratto sono "una tantum" e valide per il solo periodo sopra indicato.

A carico del lavoratore:

- 1,2% sugli stessi elementi della quota a carico della cooperativa - o quanto altro scelto dal lavoratore, con decorrenza 1° luglio 2000 per coloro che si sono iscritti precedentemente e con le modalità previste dallo Statuto di COOPERLAVORO per coloro che hanno aderito successivamente a tale data .

T.f.r.:

- 40% del trattamento di fine rapporto su base annua con le stesse modalità di cui al punto precedente .

Sono da ritenersi superate tutte le precedenti norme ed accordi a questo titolo pattuiti .

## **16/07/1999**

### **Art. 40 Previdenza complementare**

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione Cooperlavoro - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari a favore dei soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative di lavoro .

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7<sup>a</sup> categoria. Tale aliquota è elevata all'1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000.

La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori iscritti, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate .

Le parti concordano che le contribuzioni di cui al comma precedente decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di adesione .

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione una quota pari al 18% del t.f.r. maturato nell'anno, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto. Tale quota è elevata al 40% a decorrere dal 1° gennaio 2000.

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è dovuto il versamento dell'intero importo del t.f.r. maturato nell'anno.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del t.f.r., così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di cui al 1° comma.

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore a Cometa, si procederà al versamento di un importo di lire 20.000 (pari a 10,33 euro) a carico azienda e lire 10.000 (pari a 5,16 euro) a carico lavoratore a titolo di quota di iscrizione.

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi tra le parti in materia del 9 marzo 1999 e quelli istitutivi il Fondo pensione (interconfederale del 12 febbraio 1998 e intercategoriale del 6 maggio 1998).

Dichiarazione a verbale

Le parti firmatarie del presente contratto prendendo atto della costituzione di Cooperlavoro - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori soci e dipendenti delle cooperative di lavoro - e della sua piena operatività, considerano assolto l'impegno assunto con l'"intesa in materia di previdenza complementare" annessa, come allegato, al c.c.n.l. 20 dicembre 1994.

Confermando la scelta di considerare il Fondo nazionale Cooperlavoro come lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori delle cooperative metalmeccaniche , si impegnano ad operare per il suo buon funzionamento e sviluppo.

Il Fondo Cooperlavoro, il cui Statuto è riportato in calce al presente contratto, è stato autorizzato all'esercizio dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione in data 28 giugno 2000.

## **10/02/1997**

## **Protocollo di intesa in materia di previdenza complementare**

Le Associazioni cooperative ANCPL - Legacoop, FEDERLAVORO e SERVIZI-CCI, AICPL-AGCI e le categorie sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL insieme firmatarie del c.c.n.l. 20 dicembre 1994 per i lavoratori delle cooperative metalmeccaniche; in relazione a quanto già previsto dal succitato c.c.n.l. - Allegato 7 -, concordano sulla necessità di dare un'adeguata copertura previdenziale ai lavoratori del settore, tramite un sistema di previdenza complementare volontaria.

Tenuto conto

- della significativa presenza di soci lavoratori nel settore;
- di quanto specificatamente previsto, per tali lavoratori all'art. 4 - commi 1 e 4 - e all'art. 11 - comma 3 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
- dell'iniziativa in corso tra centrali cooperative (Legacoop, CCI e AGCI) e OO.SS. confederali (CGIL, CISL E UIL) per un'intesa su un sistema di previdenza complementare nella cooperazione;

preso atto

- a) delle intese recentemente intervenute in materia negli ultimi rinnovi contrattuali del settore metalmeccanico;
- b) dei relativi oneri, per i quali verrà perseguita l'equivalenza anche nel prossimo accordo in materia tra le suddette parti firmatarie;
- c) delle decorrenze del sistema di previdenza complementare definito dalle intese di cui al punto a), per le quali si opererà per realizzare analoghe tempistiche;

convengono

### **1) Quota di avviamento**

Nel mese successivo alla data della costituzione del Fondo le aziende verseranno al Fondo medesimo la somma di L. 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo in forza a tale data.

Quota di iscrizione

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di L. 10.000 a carico dell'azienda e di L. 10.000 a carico del lavoratore;

2) di incontrarsi a far data dal 1° marzo 1997, per avviare il confronto sul sistema di previdenza complementare, anche per contribuire attivamente alla discussione in corso a livello confederale e sugli altri tavoli contrattuali del settore metalmeccanico, per concluderlo entro il 30 giugno 1997 con un apposito accordo che costituirà parte integrante del presente contratto di rinnovo retributivo.

## **20/12/1994**

### **Allegato 7**

#### **Intesa in materia di previdenza complementare**

Ancpl - Federlavoro e Servizi - Aicpl, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno convenuto con Fim, Fiom e Uilm sulla necessità di avviare un sistema di previdenza complementare volontario.

A tal fine le parti stipulanti, in presenza di un non aggravamento degli oneri previdenziali pubblici, considerano presupposto necessario la sostanziale modifica del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che, allo stato attuale, rende inattuabile un sistema di previdenza privata adeguata alle esigenze dei lavoratori e delle aziende.

Le parti concordano di approfondire l'intera tematica nel corso del 1995, anche al fine di definire gli aspetti costitutivi e funzionali di un futuro fondo di previdenza complementare, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita nonchè le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del fondo.

Una volta definiti i succitati requisiti per la costituzione del fondo, il finanziamento del medesimo avverrà mediante una quota di t.f.r. maturando - ipotizzabile essere pari al 18% - e ini seguito con finanziamenti individuati in occasione dei rinnovi del c.c.n.l. e, a livello aziendale, nella contrattazione effettuata ai sensi dell'art. 9 - DG, parte 3ª - tramite quote a carico dell'azienda e del lavoratore.

Per gli organi di amministrazione e controllo del succitato fondo, verrà adottato il criterio della pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.

---